

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2007, entrato in vigore l' 11 aprile 2007)

Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007

● **Diritto di ingresso**

Il diritto di ingresso nel territorio nazionale è riconosciuto al cittadino dell'U.E. in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio e ai suoi familiari.

Se il familiare è cittadino di un Paese extra comunitario è richiesto il possesso di un passaporto valido e può venire assoggettato al visto di ingresso (da rilasciarsi gratuitamente e con priorità) nei casi in cui è richiesto

● **Diritto di soggiorno fino a tre mesi**

I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio (di un passaporto in corso di validità, per i familiari extracomunitari).

● **Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi**

E' riconosciuto nei seguenti casi:

- al cittadino dell'Unione che svolge attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio nazionale
- se non svolge attività lavorativa deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (si utilizza come parametro l'importo dell'assegno sociale) e deve essere in possesso di una assicurazione sanitaria
- al cittadino dell'Unione che svolge in Italia un corso di studio o di formazione professionale (anche in questo caso deve essere in possesso di risorse economiche sufficienti e di assicurazione sanitaria)
- ai familiari del cittadino europeo (come definiti dall'art.2 dello stesso Decreto)

● **Conservazione del diritto di soggiorno**

Il cittadino dell'Unione che ha già svolto una attività lavorativa subordinata o autonoma in Italia ed è rimasto disoccupato conserva il diritto di soggiorno nei seguenti casi:

- se è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo avere esercitato una attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale: deve essere iscritto al centro per l'impiego e avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- se è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, a seguito di un contratto di lavoro a termine di durata inferiore a un anno, ovvero se si è trovato in stato di disoccupazione durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale: **deve essere iscritto presso il centro per l'impiego e avere rilasciato la did, ma in questo caso conserva la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno**

- **Formalità amministrative**

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino europeo deve chiedere l'iscrizione all'anagrafe del Comune, dichiarando il luogo di dimora abituale e presentando la documentazione attestante il proprio diritto di soggiorno.

In caso di soggiorno per motivi di lavoro: deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata. I cittadini neo-comunitari di Romania e Bulgaria, se svolgono attività lavorativa in un settore non completamente liberalizzato, devono produrre anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Se invece non svolge attività lavorativa, dovrà dimostrare, anche mediante autodichiarazione, il possesso di risorse economiche sufficienti e dovrà produrre documentazione relativa all'assicurazione sanitaria.

Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, il Comune rilascia immediatamente all'interessato una attestazione (Attestazione di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica).

Il comune effettua l'iscrizione anagrafica previo accertamento della dimora abituale e previa verifica dei requisiti che danno diritto al soggiorno. A seguito dell'iscrizione anagrafica, viene poi consegnato all'interessato il relativo certificato di iscrizione.

N:B: Quindi a partire dall'11 aprile 2007 il cittadino dell'Unione non deve più richiedere alla Questura la Carta di soggiorno per cittadino europeo. Solamente il familiare, se cittadino di un Paese extra-comunitario, dovrà richiedere alla Questura una apposita “ Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, che ha validità cinque anni.

- **Diritto di soggiorno permanente**

Viene riconosciuto al cittadino europeo che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale. La relativa attestazione è rilasciata dal Comune di residenza (“Attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione Europea “).

Per i familiari cittadini di Paesi extracomunitari la Questura rilascia la “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”

- **Misure di allontanamento**

Il cittadino dell'Unione può essere allontanato per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, con provvedimento del Ministro dell'Interno.

Un provvedimento di allontanamento può anche essere adottato dal Prefetto, quando vengono meno le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato. Comunque in questo caso non può venire imposto un divieto di reingresso.

Un provvedimento di allontanamento non può essere adottato (salvo per motivi di ordine e sicurezza pubblica) nei seguenti casi:

- 1) se il cittadino dell'Unione è un lavoratore subordinato o autonomo

- 2) se il cittadino dell'Unione è entrato in Italia per cercare un posto di lavoro, purchè possa dimostrare di essere iscritto al centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di non essere stato escluso dallo stato di disoccupazione, ai sensi del Decreto 297/2002. In questi casi però non gode del diritto a prestazioni di assistenza sociale